

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comu-

nitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione per i prodotti sotto designati, originari della Norvegia, è sospeso al livello ed entro il limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo contingente (in tonnellate)	Alliquota dei dazi (%)
09.0711	ex 1604 13 90	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesci:	400	10
		altre:		
	ex 1604 19 99	— sardine (alacce), spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati		
	ex 1604 20 90	altre, esclusi i merluzzi carbonari affumicati Pesci diversi dalle aringhe e dai merluzzi carbonari affumicati		

Nel quadro di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo applicano, rispettivamente, un dazio dell'11,9% e del 20%.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87⁽²⁾, sia almeno uguale al prezzo di riferimento eventualmente fissato dalla Comunità per i prodotti o categorie dei prodotti considerati.

3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.

2. Una prima parte di questo contingente è ripartita tra alcuni Stati membri. Le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1989, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

	(in tonnellate)
Benelux	1
Danimarca	1
Germania	2
Francia	170
Italia	17
Regno Unito	25

3. La seconda parte del contingente, di 184 t, costituisce la riserva corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il bene-

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1.